

Capo II

Norme per la costruzione e per l'impianto

Art. 4

Gli asili-nido devono sorgere preferibilmente su aree attigue alle strutture residenziali e facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio.

L'ubicazione deve essere possibilmente riferita agli altri servizi sociali e di istruzione all'infanzia prescolare.

Le caratteristiche geo-morfologiche dell'area devono assicurare un uso dell'asilo-nido adeguatamente confortevole in ogni stagione dell'anno.